



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

- Gieffe S.a.s. di Algeri Gina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Grella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cesare Battisti n. 21;

contro

- il Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Bardelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Visconti di Modrone n. 12;

nei confronti

- Merli Case S.n.c. di Merli Lorenzo e Giovanni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Dirigente del Comune di Seregno (MB) prot. 0005215/17

del 4 febbraio 2017, notificato il 16 febbraio 2017, recante accertamento di inottemperanza all'ordinanza ripristinatoria n. 245 del 24 ottobre 2012 e contestuale acquisizione dell'intera area di 3.210 mq di proprietà indivisa della ricorrente per il 50%;

- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento del Dirigente del Comune di Seregno (MB) prot. 001447/18 del 12 marzo 2018, notificato in pari data, recante ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001;

- della presupposta deliberazione della Giunta comunale di Seregno n. 153 del 5 luglio 2016, recante approvazione dei criteri per la determinazione e applicazione delle sanzioni ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001;

- di tutti gli atti preordinanti, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seregno;

Vista la richiesta dei difensori delle parti di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Nessun difensore presente all'udienza smaltimento del 25 maggio 2022, svolta ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo notificato in data 1° marzo 2017 e depositato il 7 marzo successivo, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Dirigente del

Comune di Seregno (MB) prot. 0005215/17 del 4 febbraio 2017, recante accertamento di inottemperanza all'ordinanza ripristinatoria n. 245 del 24 ottobre 2012 e contestuale acquisizione dell'intera area di 3.210 mq di proprietà indivisa della predetta ricorrente per il 50%.

La ricorrente, impresa artigiana attiva nel settore della carpenteria edile, è comproprietaria pro indiviso per il 50% di un compendio immobiliare in Via Lambro a Seregno (foglio 33, mappali 76 e 77), ove esercita la propria attività sin dal 1992, tramite propri dipendenti; sulla predetta area, acquistata nel mese di luglio 1991, già insistevano una serie di manufatti in ferro e lamiera e un container destinato a uffici, tutti funzionali all'esercizio della suddetta attività. Con l'ordinanza n. 245 del 29 ottobre 2012, il Comune di Seregno ha ordinato la demolizione dei manufatti in ferro e lamiera e del container destinato a uffici, in ragione della carenza di idoneo titolo edilizio e per incompatibilità delle opere con la destinazione impressa all'area dal vigente P.R.G. (zona per servizi pubblici, fascia di rispetto cimiteriale e ricomprensione nel perimetro del P.L.I.S.), specificando nella medesima ordinanza che, in caso di inottemperanza, sarebbero stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale (i) *“tutti i fabbricati con struttura in ferro e lamiere grecate a copertura usati per la lavorazione del ferro e i container adibiti ad uffici, così come rappresentati sull'elaborato grafico allegato al presente provvedimento”*, (ii) *“l'area di sedime pari a mq. 435,66”* e (iii) *“l'area necessaria a realizzare l'intervento analogo di mq. 3201,00 pari alla totalità dei lotti oggetto della contestazione”*. Il ricorso proposto avverso la predetta ordinanza è stato respinto da questo Tribunale con sentenza n. 376 dell'8 febbraio 2013, confermata poi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2667 del 16 maggio 2013. Con atto del 17 febbraio 2016, è stato protocollato il verbale del Commissario della Polizia Locale della Città di Seregno, che, in data 2 febbraio 2016, ha effettuato un sopralluogo attraverso il quale è stata accertata l'inottemperanza all'ordinanza di rimessione in pristino n. 245 del 2012. Con l'atto impugnato nella presente sede è stata comunicata l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle opere

abusivamente realizzate nonché dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe pari a 3.201,00 mq, cui ha fatto seguito l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.

Assumendo l'illegittimità dell'atto sopra indicato, la parte ricorrente ne ha chiesto l'annullamento per incompetenza, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, della legge n. 241 del 1990, del D. Lgs. n. 267 del 2000, del R.D. n. 1265 del 1934 e della legge regionale n. 12 del 2005 e per eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta e illegittimità derivata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Seregno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 20 marzo 2018 e depositato il 10 aprile successivo, la parte ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento del Dirigente del Comune di Seregno (MB) prot. 001447/18 del 12 marzo 2018, notificato in pari data, recante ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, unitamente alla presupposta deliberazione della Giunta comunale di Seregno n. 153 del 5 luglio 2016, recante approvazione dei criteri per la determinazione e applicazione delle sanzioni ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001.

Una volta verificata la mancata ottemperanza all'ordinanza di rimessione in pristino, il Comune ha irrogato alla ricorrente e alla controinteressata la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 nella misura massima di € 20.000.

A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono state reiterate, oltre che censure di illegittimità derivata rispetto all'atto impugnato con il ricorso introduttivo, i medesimi motivi di doglianza proposti attraverso il predetto gravame.

3. In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare la difesa del Comune di Seregno ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso introduttivo per avvenuto consolidamento dell'ordinanza di rimessione in pristino del 2012, oltre che l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, e nel merito ha insistito per il rigetto dei predetti ricorsi; la difesa della parte ricorrente ha controdedotto alle eccezioni formulata dalla difesa del Comune di Seregno, deducendone l'infondatezza, e ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

All'udienza di smaltimento del 25 maggio 2022, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, preso atto della richiesta dei difensori delle parti di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione, ha trattenuto in decisione la causa.

DIRITTO

1. Si può prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di carattere preliminare formulate dalla difesa del Comune di Seregno, in quanto i ricorsi sono infondati nel merito.

2. Con la prima doglianza del ricorso introduttivo si assume l'incompetenza del dirigente comunale ad adottare atti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del sedime su cui insistono degli abusi edilizi, rientrando tali attribuzioni in quelle del Consiglio comunale.

2.1. La doglianza è infondata.

Come già sostenuto da questa Sezione, *“il provvedimento di acquisizione di opere abusive al patrimonio comunale ha come unico presupposto l'accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione, con la conseguenza che, trattandosi di atto dovuto, lo stesso non è subordinato ad alcuna valutazione sulla compatibilità delle opere con gli interessi urbanistici e ambientali e sull'utilizzabilità delle stesse*

a fini pubblici, e risulta sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione.

*Trattandosi di atto vincolato, di natura sanzionatoria, rientra nella competenza dirigenziale prevista dall'art. 107, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.*

In merito la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V 26.01.2000, n. 341) ha chiarito che "decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza di demolizione della costruzione abusiva, se l'inottemperanza non sia giustificata, si verifica automaticamente l'acquisizione al patrimonio del comune di tale costruzione, nonché dell'area di sedime e di quella ulteriore necessaria ai fini urbanistico-edilizi; la suddetta acquisizione al patrimonio del Comune, si precisa, è infatti atto dovuto sottoposto esclusivamente all'accertamento della volontaria inottemperanza e del decorso dei termini prescritti" (Sez. V, 23.01.1991, n. 66; cfr. anche Sez. V, 20.04.1994, n. 333).

L'esclusione della competenza consiliare si radica quindi nel fatto che l'acquisto è un effetto ex lege che sottrae tale tipo di acquisto alle scelte discrezionali fondamentali riservate al consiglio comunale dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Ed infatti la giurisprudenza ha specificato che il provvedimento dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive nonché del terreno sottostante e circostante costituisce atto dichiarativo dell'intervenuta acquisizione ex lege in conseguenza dell'inutile decorso del termine fissato dall'art. 7 della l. n. 47 del 1985 al trasgressore per l'ottemperanza all'ingiunzione

di demolizione (TAR Sicilia, Palermo, III, 02/08/2018 n. 1745; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 04.06.2012, n. 4610).

Oltre alla natura dichiarativa dell'atto la giurisprudenza riconosce anche la natura sanzionatoria del medesimo atto. Infatti l'acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirla.

Né l'esistenza di un potere di determinare l'ulteriore area che può essere acquisita in quanto «necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive» (art. 31, c. 3, DPR 380/2001), può comportare il mutamento della natura dell'atto in considerazione della natura di accertamento tecnico della scelta da effettuare. L'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi rientra quindi tra le competenze gestionali della dirigenza.

La competenza del consiglio comunale può radicarsi, invece, ai sensi dell'art. 31, c. 5, del DPR 380/2001, in un momento successivo in quanto, dopo l'adozione dell'ordinanza di demolizione e dell'ulteriore provvedimento sanzionatorio di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva, come conseguenza della mancata esecuzione dell'ordine di demolizione, residua l'eventualità che il Consiglio Comunale possa, con apposita delibera, escludere la demolizione dell'opera acquisita al patrimonio comunale (ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici) e si configura quale alternativa all'ulteriore ordinanza di demolizione in danno delle opere abusive gratuitamente acquisite (cfr., ex multis, Tar Campania, Napoli, IV, 23/05/2019 n. 2758) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.10.2019 n. 2088)" (T.A.R. Lombardia,

Milano, IV, 21 ottobre 2021, n. 2316; anche T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 16 giugno 2021, n. 4108; III, 7 gennaio 2020, n. 53).

L'accertata sussistenza della competenza dirigenziale esclude anche che, con riguardo agli atti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del sedime su cui insistono degli abusi edilizi, possa rinvenirsi una competenza della Giunta comunale.

2.2. Ne discende il rigetto della suesposta censura.

3. Con la seconda doglianza del ricorso introduttivo si assume l'illegittimità del provvedimento di acquisizione dell'area al patrimonio comunale, poiché la ricorrente, pur essendo proprietaria del compendio, non avrebbe realizzato i manufatti abusivi ivi collocati e quindi non potrebbe essere assoggetta al provvedimento di acquisizione in quanto estranea alla realizzazione dei richiamati abusi.

3.1. La censura è infondata.

A prescindere dalla riconducibilità degli illeciti edilizi anche ad attività poste in essere dalla società ricorrente, come sostenuto dalla difesa comunale, va rilevato che l'acquisizione dei beni al patrimonio comunale, correlata all'inottemperanza all'ordine di demolizione di opere abusive, grava sia sul proprietario che sul detentore del bene, anche se non autori materiali dell'abuso e non aventi causa dal trasgressore, poiché una volta venuti a conoscenza, tramite la notifica dell'ordinanza di rimessione in pristino, dell'attività illecita svolta da terzi, devono attivarsi contro il responsabile per obbligarlo a rimuovere l'opera abusiva, e laddove abbiano la disponibilità del manufatto devono provvedere in proprio all'eliminazione dell'intervento edilizio sine titulo; in mancanza di ciò subiscono certamente l'acquisizione del bene (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 ottobre 2020, n. 1889; 4 luglio 2019, n. 1528; 21 gennaio 2019, n. 112; 3 novembre 2016, n. 2014; 16 marzo 2015, n. 728).

Ciò è in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 345 del 15 luglio 1991, che ha affermato il principio secondo cui l'acquisizione

dell'area di sedime al patrimonio indisponibile del Comune ha natura di vera e propria sanzione autonoma che, pur non potendo colpire il proprietario che incolpevolmente non abbia potuto dare esecuzione all'ordine di demolizione dell'immobile abusivamente realizzato sulla sua area, certamente si deve rivolgere al proprietario non autore dell'abuso che sia tuttavia in condizione di dare corso alla demolizione (da ultimo T.A.R. Lombardia, Milano, II, 20 agosto 2019, n. 1909; sulla natura di sanzione autonoma dell'atto di acquisizione rispetto al presupposto ordine di ripristino, cfr. Consiglio di Stato, VI, 25 giugno 2019, n. 4336; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 aprile 2019, n. 746; più diffusamente, T.A.R. Campania, Napoli, IV, 26 febbraio 2019, n. 1084).

Nella specie, la ricorrente, in seguito alla notifica dell'ordinanza di rimessione in pristino, non ha provveduto a rimuovere gli abusi edilizi, pur avendo la disponibilità del bene; peraltro, non appaiono sufficienti a esentare la ricorrente dalle conseguenze discendenti della mancata ottemperanza all'ordine ripristinatorio le osservazioni dalla stessa formulate in fase di adozione del P.G.T. del 2014 (e aventi a oggetto l'estensione della fascia di rispetto cimiteriale: all. 3 al ricorso), poiché le predette osservazioni sono state presentate successivamente alla scadenza dei novanta giorni per ottemperare all'ordinanza di demolizione e comunque non hanno comprovato l'impossibilità di eseguire il predetto ordine comunale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 ottobre 2020, n. 1889).

Nemmeno può ritenersi formato alcun legittimo affidamento della ricorrente in ordine alla possibilità di ottenere la sanatoria o la regolarizzazione delle opere, poiché il potere comunale in tale ambito ha natura vincolata, in quanto condizionato, esclusivamente, all'accertamento dell'eventuale conformità delle opere abusive rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle stesse sia a quello della presentazione della domanda ("*doppia conformità*"). L'esercizio del potere in questione non prevede, quindi, alcun margine di discrezionalità, essendo rigorosamente ancorato all'accertamento

della suddetta conformità (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 novembre 2021, n. 2470; 31 maggio 2021, n. 1351; T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 11 giugno 2020, n. 6394; T.A.R. Campania, Napoli, III, 30 agosto 2018, n. 5296); simile conclusione rileva anche per l'ordine di demolizione, che *“come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato alla constatata abusività, il quale non richiede né alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico; né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; e né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto”* (Consiglio di Stato, IV, 16 aprile 2012, n. 2185; altresì, Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 marzo 2020, n. 572; 18 settembre 2018, n. 2098; 3 maggio 2018, n. 1198).

3.2. Ciò determina il rigetto della suesposta censura.

4. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo si assume l'illegittimità per carenza di motivazione della disposta acquisizione dell'intera superficie del lotto di proprietà, pari a 3.201 mq, a fronte di 435 mq di area di sedime occupata dai fabbricati abusivi.

4.1. La doglianza è infondata.

L'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che *“se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”*.

Ne deriva che l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'opera abusiva e dell'area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, si verifica

automaticamente, una volta decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni; tuttavia, per stabilire l'area ulteriore da acquisire, rispetto a quella di sedime, è necessario provvedere alla sua individuazione e soprattutto si deve motivare in maniera rigorosa l'entità della superficie, entro il limite di legge, che l'Amministrazione ritiene necessario apprendere avuto riguardo a esclusive finalità urbanistico-edilizie (Consiglio di Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3097; VI, 5 aprile 2013, n. 1881; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 ottobre 2020, n. 1889; 3 maggio 2018, n. 1198).

Nel provvedimento impugnato si è stabilita la *“acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate nonché dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe pari a mq 3.201,00”*. Tale statuizione è stata ripresa dall'ordinanza comunale di demolizione n. 245 del 2012, cui è stata allegata altresì la planimetria delle aree interessate all'acquisizione (all. 2 al ricorso).

L'individuazione della complessiva superficie da acquisire, comunque quantificata al di sotto del limite massimo di legge (ossia, dieci volte l'area di sedime), risulta adeguatamente motivata – *“quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe pari a mq 3.201,00”* – anche tenendo conto del complessivo tenore dell'ordinanza di demolizione: difatti, nelle premesse di tale atto si è specificato che *“a) l'area in prossimità dell'accesso carraio è utilizzata dalla Gieffe S.a.s. e appare completamente pavimentata e con la presenza di manufatti con struttura in ferro e lamiere grecate a copertura usati per la lavorazione del ferro e di container adibiti ad uffici.*

b) la restante porzione dell'area è utilizzata dalla Merli Case S.a.s come deposito di materiale edile e di vario genere” (all. 2 al ricorso).

Quindi, l'intera area di proprietà della ricorrente – avente una superficie di 3.201,00 mq – è stata abusivamente trasformata e pertanto si giustifica l'acquisizione della stessa al patrimonio comunale, considerando la superficie

necessaria alla realizzazione di opere analoghe.

4.2. In conseguenza delle suesposte considerazioni, il predetto motivo di ricorso deve essere respinto.

5. All'infondatezza delle scrutinate censure consegue il rigetto del ricorso introduttivo.

6. Con la prima doglianza del ricorso per motivi aggiunti si assume l'inapplicabilità della sanzione pecuniaria alla ricorrente, giacché al momento della realizzazione degli abusi nonché finanche alla scadenza del termine di 90 giorni assegnato per la demolizione degli stessi non era ancora entrata in vigore la norma sanzionatoria di cui al citato comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, sopravvenuta solo nel 2014 (con la legge n. 164 del 2014).

6.1. La doglianza è infondata.

Secondo una pacifica giurisprudenza, gli abusi edilizi hanno natura di illeciti permanenti, in quanto la lesione dell'interesse pubblico all'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata (Consiglio di Stato, VI, 3 gennaio 2019, n. 85; 4 giugno 2018, n. 3351).

La norma contenuta nel comma 4-bis dell'art. 31 è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso – il presupposto è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione – e non la sua realizzazione, trattandosi di una misura avente natura anche indirettamente ripristinatoria, oltre che sanzionatoria, e perciò finalizzata a indurre i soggetti, che pure potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica (Consiglio di Stato, VI, 24 luglio 2019, n. 5242).

Ne deriva che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, proseguita dopo l'entrata in vigore del menzionato comma 4-bis, *“imponessa l'applicazione della sanzione da quest'ultimo prevista, senza che ciò implicasse violazione dell'invocato principio di irretroattività delle norme che introducono misure*

sanzionatorie” (Consiglio di Stato, VI, 16 aprile 2019, n. 2484; altresì 24 luglio 2019, n. 5242; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 20 agosto 2019, n. 1909).

Inoltre, avendo la sanzione pecuniaria carattere personale *“si aggiunge a quella reale dell’acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio dell’Ente, al preciso scopo di sollecitare il responsabile degli abusi a rimuoverli sollecitamente. In questo senso, se da un lato, l’acquisizione gratuita è una sanzione di carattere reale che assume il valore di forte deterrente nei confronti di coloro che intendono commettere un abuso, ben consapevoli delle conseguenze, in termini di perdita del diritto dominicale, alle quali vanno incontro, tra l’altro non legate direttamente all’abuso stesso, bensì alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, dall’altro, la sanzione pecuniaria ha lo scopo di tenere indenne l’amministrazione comunale dall’impegno economico derivante dall’abbattimento delle opere abusive [oppure, secondo altra, più condivisibile, giurisprudenza, soltanto di retribuzione giuridica del responsabile, nonché di prevenzione generale e speciale. Quindi non si ravvisa alcun] cumulo fra sanzioni amministrative, posto che le stesse, pur avendo a riferimento un’unica condotta, rispondono ad obiettivi diversi e tra loro complementari”* (T.A.R. Campania, Napoli, III, 28 agosto 2017, n. 4146; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 7 ottobre 2021, n. 2161; T.A.R. Sicilia, Catania, III, 7 febbraio 2019, n. 173; T.A.R. Veneto, II, 3 gennaio 2019, n. 14; in argomento, anche T.A.R. Campania, Salerno, II, 6 luglio 2018, n. 1045).

In linea con tali conclusioni, si è espresso anche questo Tribunale, evidenziando che *“con la sanzione pecuniaria in oggetto si intende infatti reagire al fenomeno dell’inosservanza all’ordine di demolizione impartito dalla P.A. e, dunque, reprimere una condotta diversa – seppur consequenziale – rispetto a quella dell’edificazione senza titolo, punita, appunto, con la demolizione e la sottrazione al proprietario della disponibilità del bene”* (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 21 maggio 2021, n. 1257).

Quanto appena evidenziato consente di dichiarare manifestamente infondata anche

la questione di costituzionalità dell'asserito (illegittimo) cumulo di sanzioni amministrative, prospettata e articolata nell'ultima memoria depositata dalla difesa della parte ricorrente.

6.2. Ciò determina il rigetto della suesposta doglianza.

7. Con la seconda censura del ricorso per motivi aggiunti si assume l'eccessività dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, pur in presenza di opere di modesta entità e in assenza di una congrua motivazione.

7.1. La doglianza è infondata.

L'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che *“la sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”*, pari a € 20.000.

Come stabilito dalla richiamata disposizione, la sanzione è stata irrogata nella misura massima, trattandosi di un abuso realizzato in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico, oltre che sottoposta a vincolo cimiteriale e destinata ad *“attrezzature pubbliche e di uso pubblico”* (cfr, Certificato di destinazione urbanistica: all. 14 del Comune); non possono, a tal fine, prendersi in considerazione, in quanto rivolti avverso il presupposto atto regolamentare non applicato nel caso di specie, i rilievi con cui la parte ricorrente ha eccepito la violazione del principio di proporzionalità rispetto all'irrogazione di una sanzione in misura fissa (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 novembre 2020, n. 2061; 20 agosto 2019, n. 1909).

7.2. Ne discende il rigetto anche della predetta doglianza.

8. A ciò consegue la reiezione dell'intero ricorso per motivi aggiunti.

9. In conclusione, sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Seregno nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 maggio 2022, svolta ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonio De Vita

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

